EDIZIONE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 9 febbraio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative del 16 marzo 1956 (« Gazzetta Ufficiale » n. 71 del 24 marzo 1956)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 285 e 286 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

Tali questioni sono state proposte con le ordinanze iscritte ai nn. 41, 154 e 192 del registro ordinanze 1965; 11, 74, 77, 88, 121 e 142 del registro ordinanze 1966; 169 del registro ordinanze 1967 e 207 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1965; n. 216 del 28 agosto 1965; n. 273 del 30 ottobre 1965; n. 64 del 12 marzo 1966; n. 118 del 14 maggio 1966; n. 124 del 21 maggio 1966; n. 143 dell'11 giugno 1966; n. 213 del 27 agosto 1966; n. 226 del 10 settembre 1966; n. 221 del 2 settembre 1967 e n. 261 del 12 ottobre 1968.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2119)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 13 gennaio 1970 del tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Prati Mauro, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 4 marzo 1970.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2120)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 14 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. 200, per quanto concerne la indennità Somalia, fissata nella tabella *B* dell'indicato decreto, nei riguardi dei magistrati, sollevata in relazione all'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 9 luglio 1969 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, sul ricorso di Prisco Carlo, Mellana Vincenzo ed altri contro il Ministero degli esteri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1970.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2121)

La corte costituzionale, con sentenza n. 15 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147, (avente ad oggetto l'« approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della marina di Apuania e delle relative norme di attuazione »), sollevata limitatamente alla parte concernente la previsione di una « zona colonie marine » ed in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanze emesse il 20 gennaio ed il 14 luglio 1970 dal tribunale di Massa nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Della Tommasina Giuseppe e Verlato Antonio ed altri e tra Riccardi Francesco ed altri e Pellegrini Marcello ed altri, iscritte ai numeri 69 e 294 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1970 e n. 286 dell'11 novembre 1970.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2122)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1939, n. 1208 (avente ad oggetto l'« approvazione del piano generale di massima edilizio della città di Napoli e delle relative norme di attuazione »), sollevata limitatamente alle prescrizioni riguardanti la c.d. « zona grigia » ed in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 11 giugno 1968 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, sul ricorso di D'Acierno Antonio ed altri contro il comune di Napoli e la società Sepe-Costruzioni, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 2 luglio 1969.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2123)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 17 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in relazione agli articoli 143 e seguenti di codice civile, e già decisa con la sentenza n. 6 del 12 gennaio 1971.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 4 febbraio 1970 del pretore di Marigliano nel procedimento penale a carico di Iannucci Modestino, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 21 ottobre 1970.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2124)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 18 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in cui escludevano che la sopravvenutanon corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace *erga omnes* al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal giudice, norma questa già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 27 novembre 1970 della Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mastellone Mario e la società Poligrafica e Cartevalori, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1971.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2125)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 19 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato e fare osservazioni e richieste, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 8 maggio 1970 del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Saccà Eugenio, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1971.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2126)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 20 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 21 dell'11 febbraio 1971.

Tale questione è stata proposta con le ordinanze iscritte ai numeri 67, 138 e 169 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1971; n. 119 del 12 maggio 1971 e n. 151 del 16 giugno 1971.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2127)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 21 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del 1962.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 10 dicembre 1970 dal pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Valovatto Maria, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1971.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2128)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 22 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata in riferimento agli articoli 3, 13 e 25 della Costituzione e già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 76 del 20 maggio 1970.

Tale questione è stata proposta con ordinanza 9 novembre 1970 del pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1971.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2129)

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 23 del 27 gennaio 1972, depositata in cancelleria il 2 febbraio successivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93 e dell'art. 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarate, la prima, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 106 del 5 maggio 1971, e la seconda, infondata con la sentenza n. 48 del 29 maggio 1962.

Tali questioni sono state proposte con ordinanza 29 gennaio 1971 del pretore di Chiari nel procedimento penale a carico di Campiotti Emilio ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 12 maggio 1971.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(2130)

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956

Con atto in data 12 gennaio 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1972, il Presidente della Giunta regionale siciliana ha proposto ricorso avverso la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali », ed in particolare gli articoli 6 e 40, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana.

Roma, addì 21 gennaio 1972

Il direttore della cancelleria: SALUSTRI

(1833)

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 26 novembre 1971 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Serventi Antonio. (Reg. ord. n. 11, 1972).

Il 26 novembre 1971 il difensore dell'imputato detenuto, Serventi Antonio, avendo chiesto di essere ammesso ad un colloquio coll'imputato, prima dell'interrogatorio, eccepiva l'incostituzionalità in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dell'art. 135 del codice di procedura penale che impediva l'accettazione della sua istanza.

L'eccezione appare non manifestamente infondata.

E' evidente infatti una disparità di trattamento tra l'imputato non detenuto che ha concreta possibilità di concertare insieme al proprio difensore una linea di difesa, e l'imputato detenuto che non ha la possibilità di consultare il suo difensore se non dopo l'interrogatorio e solo se il giudice ritenga di poterlo autorizzare.

Non vi è dubbio che tale situazione incida in maniera notevole sull'esercizio del diritto di difesa.

In effetti l'imputato non ha neanche la possibilità di esporre al suo difensore i fatti di cui è chiamato a rispondere: gli viene quindi a mancare, prima di un atto che è tanto spesso fonte di determinanti elementi probatori, la collaborazione tecnica che il difensore può assicurargli.

Il diritto alla difesa non può essere d'altra parte subordinato all'autorizzazione del giudice, in quanto un eventuale diniego al difensore a conferire con l'imputato detenuto condizionerebbe illegittimamente l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. La norma impugnata appare, nei limiti su indicati, in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Nel caso in specie la decisione della questione appare rilevante in quanto la declaratoria di incostituzionalità della norma determinerebbe la nullità dell'interrogatorio già espletato.

Va quindi proposta alla Corte costituzionale la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 135 del codice di procedura penale dalla frase « quando sono tenuti gli interrogatori il giudice può autorizzare », fino alla parola « il difensore ... ».

P. Q. M.

Ritenuto non manifestamente infondata e rilevante per la presente causa, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 135 *del codice di procedura penale dalla frase « quando sono tenuti gli interrogatori il giudice può autorizzare » fino alla parola « il difensore ... » in relazione agli articoli* 3 *e* 24 *della Costituzione, dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale e manda in cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di rito.*

Il pretore: CERMINARA

(1844)

Ordinanza emessa il 9 settembre 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Nuoro nel procedimento penale a carico di Nieddu Grazietta. (Reg. ord. n. 465, 1971).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di:

Nieddu Grazietta, nata a Nuoro l'8 novembre 1939, detenuta, imputata di omicidio aggravato (articoli 575, 577, primo comma n. 1, del codice penale);

Letta la requisitoria del pubblico ministero, il quale ha concluso chiedendo, alla stregua della perizia medico-legale in atti con la quale l'imputata veniva riconosciuta totalmente inferma di mente nel momento in cui commise il fatto delittuoso, il proscioglimento della Nieddu per la causale enunciata ed il suo ricovero in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore ad anni dieci, osserva:

L'art. 222, commi primo e secondo, del codice penale non sembra rispondere ad un criterio di ragionevolezza, posto che esso, in deroga all'art. 202 ove è stabilito in generale il presupposto della pericolosità sociale per l'applicazione di una misura di sicurezza, obbliga il giudice, prescindendo appunto dall'accertamento del requisito di cui innanzi, ad ordinare il ricovero in un manicomio giudiziario, per un tempo non inferiore ad anni dieci, di coloro i quali abbiano commesso, come nel caso in esame, un delitto punibile con la pena dell'ergastolo e debbano essere prosciolti per infermità psichica.

La cennata norma difetta di ragionevolezza in quanto essa disciplina in modo eguale situazioni che in concreto possono presentarsi profondamente difformi, dimodochè in conseguenza appare gravemente vulnerato l'art. 3 della Costituzione. Ed invero la misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario « per un tempo non inferiore ad anni dieci » dovrebbe applicarsi nel caso che ne occupa ad un imputato che la espletata perizia medico-legale ha riconosciuto non socialmente pericoloso, assimilandosi in tal modo la fattispecie concreta a quelle, invero ben diverse, in cui vi è da parte del perito un giudizio di rilevante pericolosità sociale. Non v'ha dubbio che in tutti i casi simili a quelli del presente giudizio la funzione stessa

della misura di sicurezza *de qua*, diretta alla cura delle condizioni psichiche del ricoverato, si trasforma in vera e propria sanzione, sostituendosi alla pena non potuta applicare al prevenuto per difetto di imputabilità.

Non vale poi osservare che l'art. 207 del codice penale disciplina i casi in cui è possibile la revoca delle misure di sicurezza e che, quindi, il tempo di anni dieci — previsto dall'art. 222, secondo comma, del codice penale — può in concreto ridursi di molto.

Invero, la fattispecie prevista dal primo comma del citato articolo non si presenta applicabile nel caso concreto, posto che in esso difetta il presupposto della pericolosità sociale la cui cessazione, secondo la norma, è condizione per la revoca, mentre l'ultimo comma rimette al Ministro di grazia e giustizia un giudizio che con maggiore cognizione può essere formulato dal giudice naturale, sia esso il giudice istruttore con la chiusura dell'istruzione o quello di sorveglianza nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia dalla normativa vigente.

Non va infine dimenticato che la funzione della pena e delle misure di sicurezza — da autorevole dottrina assimilate sempre più alle prime — è quella di rieducare il condannato onde reinserirlo nel contesto sociale da cui fu coattivamente allontanato: se ciò è vero, non v'ha dubbio che nella fattispecie l'applicazione della misura di sicurezza per il tempo previsto dalla legge, invece di produrre un beneficio per le condizioni psichiche della Nieddu, potrebbe trasformarsi in un grave pregiudizio, atteso che il manicomio giudiziario è divenuto sinonimo nella pubblica opinione, sempre più sensibilizzata dai numerosi mezzi di informazione per i problemi della giustizia, di ricettacolo degli irrecuperabili.

Va inoltre rilevato che la questione prospettata si presenta rilevante ai fini del giudizio in corso, posto che una eventuale dichiarazione di incostituzionalità del secondo comma dell'art. 222 del codice penale, a cui va circoscritto il dubbio di legittimità, porterebbe questo giudice, ove fossero da accogliere le conclusioni del pubblico ministero, a disporre il ricovero dell'imputata in un manicomio giudiziario per il tempo strettamente necessario, valutato sulla base di tutti gli elementi subiettivi ed obiettivi emersi dalla compiuta istruttoria, per la cessazione della pericolosità presunta stabilita *ex lege*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti del presente procedimento penale alla Corte costituzionale e la notificazione dell'ordinanza alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il giudice istruttore: FALCONE

(1298)

Ordinanza emessa il 17 novembre 1971 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di D'Andrea Sergio ed altri. (Reg. ord. n. 478, 1971).

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale sollevata dalla difesa;

Sentito il pubblico ministero;

Rilevato che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale in riferimento allo art. 21, comma primo e secondo, della Costituzione non è manifestamente infondata in quanto la norma denunciata, rendendo penalmente responsabile l'edicolante della diffusione di scritti, immagini ed altri oggetti osceni finisce con l'imporre sul contenuto della stampa da rivendere un controllo che si risolve in una censura privata atta a limitare la divulgazione dello stampato ed a ledere, sotto tale aspetto, la libertà di stampa sancita dalla Costituzione;

Che tale norma appare anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non differenzia il trattamento penale delle diverse situazioni di chi, contrattualmente obbligato, eserciti professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione la distribuzione o la vendita di libri o stampa periodica e di chi ponga in essere atti di particolare ed interessata partecipazione al traffico pornografico, distinzione già operata da altri testi legislativi (cfr. art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283).

P. Q. M.

Sospende il procedimento penale ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo di legittimità dell'art. 528 *del codice penale in relazione agli articoli* 21, *primo e secondo comma, e* 3 *della Costituzione.*

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: STIGLIANO

(1304)

Ordinanza emessa il 22 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Carrabs Guido. (Reg. ord. n. 467, 1971).

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA

Visti ed esaminati gli atti relativi alla richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Carrabs Guido, nato a Bonvino (Foggia) il 21 giugno 1942 richiesta diretta ad ottenere la dichiarazione di abitualità nel delitto e la conseguente applicazione di misura di sicurezza detentiva, osserva:

A) La Corte costituzionale (sent. 29 maggio 1968, n. 53) ha ritenuto che, ai fini della ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale, il termine « giudizio » deve essere interpretato nel senso più ampio « di ogni procedimento davanti ad un giudice », in vista del preminente interesse pubblico alla certezza del diritto e alla osservanza della Costituzione. Nel caso deciso con la sentenza citata, è stata ritenuta ammissibile la questione di legittimità costituzionale di norme processuali sollevata dal giudice investito dal pubblico ministero della richiesta di procedere alla dichiarazione di abitualità nel reato di un condannato, con conseguente applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

Si verte in identico caso.

Può pertanto rilevarsi la non manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale concernenti norme che questo giudice sia chiamato ad applicare per procedere e provvedere sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero.

Ed è ciò che si fa qui di seguito.

B) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 636 del codice di procedura penale nella parte in cui la norma si limita a prescrivere l'invito, alla persona interessata, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse, senza stabilire l'obbligo della contestazione.

1°) Il possibile rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (« La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento »).

La citata sentenza n. 53 del 1968 della Corte costituzionale ha affermato che « sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa ».

La lettura delle parti essenziali della sentenza fa ritenere che la Corte abbia inteso affermare la necessità della conoscenza da parte dell'interessato delle investigazioni e degli accertamenti operati nel corso del procedimento e la obbligatorietà dell'assistenza tecnica, riferita, anche questa, all'intero corso del procedimento.

La Corte costituzionale non pare, invece, avere escluso che la forma iniziale del procedimento — rappresentata dall'invito all'interessato di fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse — sia costituzionalmente legittima. E tale impressione è confermata dalla circostanza che l'attenzione di chi decideva era accentrata sui « mezzi difensivi » dell'interessato, non sugli obblighi incombenti sugli organi procedenti per non violare il diritto di difesa dell'interessato medesimo (la normativa sulla « contestazione » si pone evidentemente nel quadro dei problemi di questo secondo tipo).

Rilevato, pertanto, che l'affermazione di incostituzionalità dell'art. 636 non pare colpirlo anche nella parte di cui ora si è detto, si può affermare che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'invito all'interessato a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse: e ciò in quanto tale invito non comprende affatto la contestazione alla persona interessata dei dati legali e di fatto indicanti la situazione a cui ci si riferirà nel procedimento e in base alla quale si pronuncerà.

Sarà bene chiarire, a questo proposito, due punti:

— la specialità della procedura di sorveglianza e la specialità dell'oggetto della stessa, non esclude affatto la possibilità di una contestazione: tantè che, quando il problema della dichiarazione di abitualità — ad esempio — sorge nel corso del giudizio, è pacificamente riconosciuto (v. per tutte, Cassa. Sez. V, 5 giugno 1968, in Cass. Pen. Mass., 1969, 864) che la stessa debba essere oggetto di contestazione (e di contestazione particolarmente dettagliata, attinente anche alla indicazione delle condizioni costituenti il presupposto per la declaratoria di abitualità: v. Cass., 15 luglio 1968, Sezione II, Desogus, Cass. Pen. Mass., 1969, 1195);

— la contestazione non è richiesta affatto nell'invito in parola, invito che può, se mai, implicare, come tale, la « indicazione » del procedimento, non già la contestazione dei dati di fatto e legali in base ai quali il giudice interviene e sui quali pronuncierà.

Rilevato allora tutto quanto precede, si deve considerare che l'obbligo della contestazione appare dominante in ogni procedimento in cui debba adottarsi una qualsiasi misura, nei confronti di un soggetto, da parte del giudice. Tale obbligo si concreta in quello di indicare gli estremi di una fattispecie che richiede l'intervento del giudice e delle norme che la regolano. L'obbligo in parola è in funzione dell'esercizio del diritto di difesa in quanto consente al soggetto di conoscere le ragioni dell'intervento del giudice: in tal modo è noto l'oggetto degli accertamenti e della eventuale decisione ed è concretamente possibile una difesa (si ricordi per una situazione che ha analogie con la presente la decisione 28 aprile 1966, n. 33, della Corte costituzionale, con la quale si riconosceva la incostituzionalità dell'art. 398, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione).

Nè si opponga che la contestazione può, nel caso di specie, attuarsi attraverso l'esame dell'interessato reso possibile dall'invito. L'esame — si può agevolmente rilevare — è eventuale e non può essere rimesso a un tale atto eventuale il soddisfacimento di una condizione necessaria e indispensabile.

Come si è già accennato, non parrebbe che tale obbligo di contestazione dovesse già trarsi dalla sentenza n. 53 del 1968 della Corte costituzionale. Non si può obbiettare che la pronunzia citata è molto larga nella possibilità che lascerebbe ad innovazioni procedurali con il rinvio analogico alla istruzione sommaria. Non si può obbiettare questo in quanto non ci si deve chiedere se sia oggi possibile integrare l'invito previsto dall'art. 636, p.p., del codice di procedura penale, dando ad esso anche un carattere di « contestazione », ma ci si deve chiedere se tale integrazione — alla luce della sentenza citata — sia oggi necessaria, indispensabile, come — secondo si può ritenere — la Costituzione con il richiamato art. 24, secondo comma, esige. E la sentenza citata (che pure è illuminante anche nella materia in questione per la interpretazione che conduce sul diritto di difesa, specie quando sia in giuoco la libertà personale, ricollegando l'art. 24, secondo comma, agli articoli 13 e 111, secondo comma, della Costituzione) non pare imponga tale integrazione.

Si può così concludere affermando che la questione di legittimità costituzionale indicata in epigrafe *sub B*) non è manifestamente infondata con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

2°) Il possibile rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 3 p.p. della Costituzione.

Il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione postula, come anche la Corte costituzionale ha costantemente ritenuto (cfr. per tutte, la sentenza 16 luglio 1968, n. 104) che a situazioni oggettive eguali debba corrispondere un analogo trattamento.

Orbene: l'art. 636, del codice di procedura penale, nella parte e nei termini che si sono citati sub 1°), non stabilisce l'obbligo della contestazione, mentre si deve rilevare che tale obbligo è pacificamente affermato e riconosciuto nel giudizio (v. Cass. Sez. V, 5 giugno 1968, in Cass. Pen. Mass., 1969, 864 in cui si legge: « L'abitualità a delinquere, tenuto conto delle svariate e pregiudizievoli conseguenze che determina in danno dell'imputato, deve essere contestata ed a tal fine non è sufficiente la contestazione della recidiva specifica e reiterata quando da questa non possono ricavarsi i presupposti indicati nell'art. 102 e 103 del codice penale).

A situazioni oggettivamente eguali corrisponde quindi un trattamento diverso e chi si vede giudicato nella fase giurisdizionale in senso stretto si vede riconosciute garanzie ignorate nella procedura di sorveglianza. Discriminare qui fra la condizione di imputato e quella di condannato non pare costituzionalmente legittimo.

Anche sotto tale profilo, dunque, si può concludere che non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 636 del codice di procedura penale, nella parte in cui la norma si limita a prescrivere l'invito, alla persona interessata, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse, senza stabilire l'obbligo della contestazione.

C) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, del codice di procedura penale nella parte in cui consente al giudice il generico ricorso ad « investigazioni », senza prescrivere alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto:

Vanno premesse tre precisazioni.

La prima. Il rilievo di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 53 del 1968 già citata riguarda anche l'art. 637, ma sempre con riferimento ai mezzi difensivi previsti da tale norma (« La Corte riconosce fondati i rilievi della ordinanza circa i mezzi difensivi apprestati dalle norme impugnate »). Qui non si prendono in considerazione i mezzi difensivi messi a disposizione del soggetto nei cui confronti il potere viene esercitato, ma il regolamento dei poteri degli organi giudiziari procedenti.

Il che, se anche può essere valutato sotto l'aspetto del rispetto o meno di un concreto ed effettivo diritto di difesa dell'interessato, non pare sia stato fatto oggetto del rilievo di incostituzionalità contenuto nella citata sentenza n. 53 del 1968. Il problema di incostituzionalità è dunque tuttora aperto.

Seconda precisazione. L'art. 637 legittima — come la pratica dei procedimenti di sorveglianza conferma — il ricorso a forme di accertamento di situazioni, di condotte, di dedizione ad attività approvabili o riprovevoli etc., che prescinde da un regime formale, anche minimo (che dia qualche garanzia di sicura attendibilità), e dal rigoroso accertamento delle fonti di conoscenza dei fatti; l'attività d'investigazione dimentica spesso i fatti per volgersi a raccogliere valutazioni (ad acquisire, cioè, non i dati necessari per la valutazione del giudice, ma a predisporre valutazioni già compiute *aliunde*, di cui il giudice viene chiamato a servirsi come materiale di decisione). Tipiche materie in cui tali forme di investigazione evidenzieranno le caratteristiche denunciate saranno quelle: della dedizione al delitto, per quanto riguarda l'abitualità, e dell'accertamento di una pericolosità sociale non presunta per legge, per quanto riguarda l'applicazione di misure di sicurezza. Si dovrà, però, chiarire che le forme di investigazione suindicate potranno anche aversi in materia di abitualità presunta per legge (ad esempio nella identificazione della medesimezza dell'indole dei delitti, tenendo conto della giurisprudenza che ha affermato essere necessaria, per tale identificazione, « una indagine specifica che quando il criterio di omogeneità sia soggettivo, non può trascurare neppure la considerazione della personalità del reo » v. Cass. 22 maggio 1953, Mass. Pen., 1954, 75, n. 209) ed anche in materia di pericolosità sociale presunta dalla legge (ove l'applicazione della misura di sicurezza potrà, in non infrequenti casi — v. art. 204, del codice penale — essere rimessa all'accertamento concreto della pericolosità).

Sarà bene chiarire, nel corso di questa seconda precisazione, che le forme di investigazione con le caratteristiche denunciate non sono già frutto di abusi pratici, ma bensì conseguenza della totale mancanza di limiti legali per le investigazioni in parola quanto alla forma, alla provenienza delle informazioni e al con-

tenuto delle stesse. In sede di istruttoria giudiziale e di giudizio, valgono le regole stabilite dall'art. 349, primo, secondo, terzo e quarto capoverso, del codice di procedura penale (rich. per il giudizio dell'art. 450), che fanno anche esplicito riferimento alla materia della pericolosità sociale dell'imputato. Tali regole (che non sono che un esempio di quelle che disciplinano la forma, la provenienza e il contenuto dei dati probatori) mancano affatto nella assolutamente generica previsione dell'art. 637, del codice di procedura penale e rendono non già abusive, ma pienamente legittime le investigazioni con le caratteristiche che si sono sopra indicate. L'art. 637, in sostanza, quale unica norma che prevede la raccolta dei dati di decisione nella procedura di sorveglianza, evidenzia la assoluta mancanza di regole di tale raccolta e il grave difetto di garanzie che ne deriva.

Terza precisazione: I problemi in questione sono rilevanti anche nel caso di cui alla presente procedura:

— in quanto non può ancora ritenersi acquisito che si sia in presenza di abitualità presunta per legge;

— ed inoltre perchè, anche in materia di abitualità presunta, esiste la possibilità di « investigazioni » a certi fini (v. sopra, quanto detto nel corso della seconda precisazione);

— ed infine perchè, nel caso in specie, si dovrà accertare la pericolosità sociale in concreto (v. Cass. Sez. I, 2 febbraio 1961, in Cass. Pen. Mass. Ann., 1961, 362, m. 820: « La declaratoria di abitualità nel reato può essere emessa in ogni tempo dal giudice di sorveglianza, ma la misura di sicurezza conseguente a tale declaratoria non può essere applicata senza uno specifico accertamento della pericolosità sociale del condannato, quando l'applicazione ha luogo decorsi i periodi di tempo indicati nell'art. 204, secondo comma, del codice penale »).

Premesse tali precisazioni, si passa ai rilievi di incostituzionalità della norma in questione.

I) Il possibile rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione:

L'art. 637, nella parte che si è indicata qui sopra viola il diritto di difesa, secondo la stessa accezione che la sentenza n. 53 del 1968 usa, anche con riferimento (nella materia della libertà personale) agli articoli 3 e 111 della Costituzione. E tale diritto costituzionale è violato:

— perchè i dati raccolti attraverso le « investigazioni » di cui alla norma citata (senza prescrizioni, per l'organo giudiziario procedente, di limiti legali concernenti la forma, la provenienza e il contenuto) sfuggono ad una adeguata garanzia critica, indispensabile per il manifestarsi del diritto di difesa: dati valutativi o di incerta fonte, ad esempio, sono difficilmente criticabili ed a essi può essere apportata solo una prova contraria, che sovente può essere impossibile raccogliere;

— perchè la difesa è garantita da un complesso di norme che stabilisca un regime (anche se solo di minima, con modeste limitazioni, cioè) relativo ai poteri dell'organo giudiziario procedente nella raccolta dei dati di decisione; e tale regime, come detto manca nella norma in questione.

Si può, quindi, affermare che la questione di legittimità costituzionale indicata in epigrafe sub *C*) non è manifestamente infondata con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

II) Il possibile rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 3 p.p. della Costituzione:

L'art. 349, primo, secondo, terzo e quarto capoverso del codice di procedura penale così dispone: « I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati ».

« Il giudice non deve chiedere ai testimoni, nè permettere che essi esprimano, apprezzamenti personali, salvo che non sia possibile scindere tali apprezzamenti dalla deposizione sui fatti ».

« I testimoni non devono deporre sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo ».

« Non devono parimenti deporre sulla moralità dell'imputato o di altre persone, salvo che per i fatti specifici riguardanti l'imputato ed idonei a qualificare la personalità di costui in relazione al reato o ad accertare o ad escludere la sua qualità di persona socialmente pericolosa... ».

Tale norma viene qui indicata come esempio di un preciso sistema normativo di limiti esistente nella fase giurisdizionale in senso proprio, anche là dove l'accertamento concerne la materia della pericolosità sociale di un soggetto.

Rispetto alla situazione di carenza di limiti che si verifica, sotto l'aspetto in questione, nel procedimento di sorveglianza si realizza, pertanto, una violazione del principio costituzionale della parità di trattamento. A situazioni oggettivamente eguali viene a corrispondere un trattamento radicalmente diverso (e diverso, si può aggiungere, oltre ogni limite di ragionevolezza). La differenza di condizione personale dei soggetti — imputati in un caso, condannati nell'altro — non legittima affatto la differenza, ma pone anzi in evidenza il carattere discriminatorio della differenza normativa.

Anche sotto tale profilo si può concludere che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 637 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al giudice il generico ricorso ad « investigazioni », senza prescrivere alcun limite di forma, di provenienza, di contenuto.

D) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642, 1° cpv. del codice di procedura penale, che dispone che « il ricorso proposto dall'interessato contro il decreto del giudice di sorveglianza... non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il pubblico ministero vi consenta e che il ricorso proposto dal pubblico ministero ha effetto sospensivo »:

La questione indicata in epigrafe appare dotata di rilevanza nel presente caso. Ciò in quanto la norma della cui costituzionalità si dubita regola l'efficacia e stabilisce l'esecutorietà del provvedimento che conclude

questa fase (1° grado) del procedimento: si può ben considerare rilevante la questione di incostituzionalità quando, pur se non ancora verificato, l'effetto giuridico di cui si discute possa o debba poi verificarsi: sarebbe paradossale dover attendere che si verifichi per poterne poi indubbiare la costituzionalità.

Premesso quanto sopra in ordine alla rilevanza della questione, se ne espongono i rilievi di incostituzionalità.

I) Il possibile rilievo di incostituzionalità della norma citata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione:

Il diritto di difesa si può ritenere violato nel caso in cui gli effetti negativi per la libertà personale del soggetto interessato si verifichino senza che il soggetto stesso possa esperire tutti i rimedi che lo stesso sistema processuale gli apresta. Questo, almeno, se si concepisca il diritto di difesa come possibilità di interferire sulla emanazione di provvedimenti che determinano modifiche nella sfera giuridica del soggetto e se si rilevi che la possibilità di interferire viene meno quando il provvedimento è eseguito comunque e l'intervento dell'interessato può solo rimuovere in seguito gli effetti già verificati (si tenga presente anche il principio di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Tali conclusioni dovrebbero ritenersi particolarmente accettabili anche secondo i principi stabiliti nella sentenza n. 53 del 1968, più volte citata, nella quale il diritto di difesa stabilito dall'art. 24, secondo comma, viene interpretato in modo particolarmente rigoroso, in riferimento ai principi degli articoli 13 e 111 della Costituzione, quando sia in giuoco la libertà personale del soggetto.

II) Il possibile rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione:

Il diverso regime di esecutorietà del decreto del giudice di sorveglianza a seconda di chi proponga impugnazione e la possibilità di interferire nella esecuzione del decreto da parte del pubblico ministero (al cui assenso è subordinata la eventuale sospensione della esecuzione medesima) mettono in evidenza una disparità di trattamento delle parti nel procedimento, che non ha bisogno di particolari chiarimenti (che la disparità di trattamento fra le due parti nel procedimento abbia rilievo costituzionale, lo conferma la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 190 del 16 dicembre 1970).

Sotto entrambi i profili rilevati si può quindi concludere che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642, 1° cpv. del codice di procedura penale, questione indicata in epigrafe sub *E*).

E) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, 1° cpv., del codice penale, nella parte in cui dispone che « la dichiarazione di abitualità... può essere pronunciata in ogni tempo anche dopo l'esecuzione della pena ».

Vale premettere alcune osservazioni.

Tutti gli aspetti penalmente rilevanti di una condotta trovano nell'ambito del processo la naturale ed unica sede di accertamento e giudizio. Non così l'abitualità, per effetto della norma citata nell'epigrafe che precede. E si noti che l'abitualità che potrà essere rilevata e dichiarata in ogni tempo, secondo la norma stessa, è proprio quella che si rileva dalla condotta giudicata con la sentenza di condanna (v. art. 109, primo capoverso, ove si dispone che non si tiene conto della condotta del colpevole successiva alla sentenza di condanna).

Dopo questo primo rilievo, se ne può fare un secondo. Tutte le situazioni penalmente rilevanti sono suscettibili di perdere tale rilievo nel tempo, attraverso alcuni particolari istituti (come la prescrizione del reato e la estinzione della pena per il decorso del tempo). Per la situazione di abitualità del delitto, invece, non si prevede alcuna possibilità di risoluzione per il decorso di tempo. La dichiarazione di abitualità, infatti, potrà essere emessa in ogni tempo e, quando intervenga, avendo efficacia dichiarativa, determinerà il riconoscimento della esistenza della situazione stessa a far data dal momento in cui era venuta in essere; a far data da quel momento, scatterà allora tutta una serie di disposizioni contro il soggetto dichiarato abituale: così ad esempio, non avrà più luogo la estinzione della pena (art. 172, ultima parte, del codice penale) e non si applicheranno i benefici indulgenziali (articoli 151, ultima parte, del codice penale e 174, ultima parte, del codice penale).

Si noti che tali conclusioni non sono affatto modificate dalla possibilità di riabilitazione. Se è vero che questa determina la estinzione della situazione di abitualità (v. art. 109, ultima parte, del codice penale), è vero anche che la riabilitazione può essere dichiarata nel termine di 10 anni dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione dell'abituale alla casa di lavoro o alla colonia agricola. Nel caso, pertanto, l'abitualità dovrebbe essere dichiarata con tutte le conseguenze e solo quando tutte queste saranno venute meno, allora si porrà il problema di una possibile riabilitazione.

Nè si deve opporre che, nella specie, è ancora in corso la esecuzione della pena nei confronti del prevenuto in quanto l'aspetto criticato della parte dell'art. 109 del codice penale, che si esamina, è quello che consente la dichiarazione di abitualità in ogni tempo: non ponendo, quindi, alcun limite, temporale all'esercizio dei poteri del giudice e consentendo che quei poteri si esercitino al di fuori dell'ambiente naturale — il processo giurisdizionale in senso stretto — di valutazione del reato e di tutte le sue conseguenze.

E' in base a tali considerazioni che possono essere mossi i rilievi di costituzionalità che seguono.

I) Il possibile rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione:

La possibilità di dichiarare l'abitualità in ogni tempo e con le severe conseguenze che si sono dette pone in essere una disparità di trattamento tra l'abituale e gli altri soggetti autori di fatti rilevanti penal-

mente. Ora, se una differenza è ammissibile, non lo è quella delineata, che supera ogni limite di ragionevolezza, rendendo permanente la possibilità di dichiarare la esistenza della situazione di abitualità e di far scattare così il severo meccanismo differenziale e discriminatorio dell'abitualità medesima. Si noti che nulla giustifica logicamente la possibilità del rilievo permanente della abitualità, dato che, anche una situazione quale è supposta dalla legge — dedizione al delitto in modo abituale — può venir meno nel tempo: sempre che non si ritenga (come non si può ritenere secondo la normativa costituzionale che si esaminerà qui di seguito) che l'abituale è, per presunzione di legge, irrecuperabile, non rieducabile e deve essere quindi, escluso dal suo ambiente.

II) Il possibile rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione:

Nel sistema delineato dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, là dove si esige che « le pene . . . devono tendere alla rieducazione del condannato », si deve ritenere che si ricomprendano e vengano delineate tutte le situazioni producenti effetti penali — quale appunto è l'abitualità — il cui regime non potrà presentare aspetti antirieducativi ed agire negativamente sul reinserimento sociale del condannato, che è l'aspetto finale dell'opera rieducativa medesima.

Ma la possibilità di dichiarazione della abitualità in ogni tempo rende praticamente impossibile per una categoria di soggetti un intervento rieducativo effettivo ed un valido reinserimento sociale. La normativa riferita ha infatti come risultato quello di fissare definitivamente il soggetto alla propria condizione e di boicottare il suo reinserimento sociale quando lo stesso potrebbe essere anche ormai compiuto: e ciò, si badi, in una situazione in cui è stata solo la omissione degli organi giudiziari procedenti nella fase giurisdizionale in senso stretto ad impedire che la abitualità venisse a suo tempo accertata e dichiarata e che le sue conseguenze si consumassero con tutte le altre proprie della condanna.

E ciò viola il precetto costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione: almeno non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità relativa.

III) Rilievo di incostituzionalità in relazione all'art. 3, secondo comma, della Costituzione:

Tale rilievo è strettamente connesso a quello sub II), ma trova, nella norma di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, ulteriore riferimento o chiarimento.

La disposizione dell'art. 109, primo capoverso, che qui si esamina; non è senza significato nel sistema della abitualità delineato dal vigente codice penale, un sistema volto alla progressiva emarginazione del soggetto. Il fatto di ricadere nel delitto viene preso in considerazione:

— per escludere il soggetto da certi benefici e, comunque, da disposizioni favorevoli, applicabili a tutti gli altri soggetti;

— per sottoporlo ad un ulteriore trattamento detentivo attraverso la sottoposizione a misure di sicurezza.

Già questa impostazione del trattamento dell'abituale data dal nostro codice individua lo spirito della normativa; identificazione della pericolosità qualificata di un soggetto e fronteggiamento di essa attraverso la protrazione del trattamento repressivo e della esclusione del soggetto dall'ambiente sociale. Ma questa impostazione — della cui costituzionalità si può pure dubitare come si vedrà — ha una manifestazione radicale nella norma che qui si esamina: quella dell'art. 109, primo capoverso del codice penale, che, consentendo la declaratoria di abitualità in ogni tempo rende perpetua la possibilità di intervento in un'ampia categoria di casi (quelli in cui la declaratoria di abitualità non sia adottata nella fase giurisdizionale in senso stretto). Ciò significa consentire la discriminazione permanente dell'abituale, la sua emarginazione, appunto.

Ma ciò è esattamente l'opposto di quanto la Costituzione prevede al secondo comma dell'art. 3.

Tale norma indica come compito delle organizzazioni dello Stato quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza di tutti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Ed allora va, intanto, premesso che la ripetuta commissione di reati che caratterizza la situazione di delinquenza abituale, se può essere frutto di determinazioni di soggetti pienamente liberi e consapevoli, può anche — e, di fatto accade più frequentemente — rappresentare la condotta sintomatica di soggetti che si muovono in una situazione caratterizzata da ostacoli di ordine sociale, che gravemente limitano un'azione veramente libera del soggetto: il che non significa, si badi bene, escludere la riferibilità dell'atto al soggetto: significa semplicemente riconoscere che la libertà del medesimo si muove tra ostacoli, è caratterizzata da limiti stabilitisi nella persona, ostacoli e limiti che ne impediscono l'effettivo ed adeguato sviluppo nell'ambiente in cui si trova.

Ma, se così è, il precetto costituzionale impone, in questa materia, in cui è frequente trovarsi di fronte a soggetti socialmente handicappati, che gli interventi dell'apparato pubblico, anche là dove hanno carattere punitivo, non debbano mai escludere una finalità di riacquisizione del soggetto nell'ambiente sociale ed impone, inoltre, che gli interventi di carattere punitivo si integrino con quelli diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono ai soggetti che si sono detti l'effettivo sviluppo della loro personalità nel proprio ambiente.

Orbene: una disposizione quale quella dell'art. 109, capoverso primo, del codice penale, che qui si considera, è veramente contraria al sistema costituzionale delineato. Rendendo possibile in ogni tempo la dichiarazione di abitualità, con le altre conseguenze che vi si possono accompagnare (fra le quali la sottoposi-

zione a misura di sicurezza, non automatica, ma pur sempre possibile), la norma discrimina i soggetti anche per una condotta tenuta in passato ed interviene su questi solo repressivamente, impedendo l'evolversi di situazioni di reintegrazione sociale e, addirittura, distruggendole, quando si siano già maturate.

Ed anche per tale verso la norma di cui all'art. 109, primo capoverso, citata, pone, quindi, gravi ed effettivi problemi di incostituzionalità.

Sotto i profili considerati sub I), II) e III), si puo, pertanto, concludere che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, del codice penale, nella parte in cui dispone che « la dichiarazione di abitualità . . . puo essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena ».

F) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale che prevede l'abitualità nel delitto presunta per legge.

I) Il possibile rilievo di incostituzionalità con riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione:

La situazione prevista dall'art. 102 del codice penale ha come caratteristica quella di stabilire la qualifica di delinquente abituale in modo automatico. Va tenuto presente che la implicazione di tale qualifica è la costituzione di uno *status*, per così dire, per effetto del quale il soggetto non potrà fruire di alcuni benefici e comunque di disposizioni favorevoli poste dall'ordinamento per la generalità dei soggetti, e subirà, sempre automaticamente, tutta una serie di conseguenze, fra le quali sta anche quella che, ad ogni nuova manifestazione di abitualità, egli, oltre alla pena stabilita per il reato, subirà un ulteriore trattamento punitivo in relazione alla sua qualifica.

L'automaticità della dichiarazione di abitualità e dei meccanismi punitivi che ne conseguono appaiono allora in contrasto con i precetti di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, precetti che si sono esposti e cercati di chiarire sub *E*), III). Si era detto ivi, conclusivamente, che il precetto costituzionale citato impone in questa materia, in cui è frequente trovarsi di fronte a soggetti socialmente handicappati, che gli interventi dell'apparato pubblico, anche là dove hanno carattere punitivo, non debbano mai escludere una finalità di reintegrazione del soggetto nell'ambiente sociale ed impone, inoltre, che gli interventi di carattere punitivo si integrino con quelli diretti a rimuovere gli ostacoli d'ordine sociale che impediscono ai soggetti che si sono indicati l'effettivo sviluppo della personalità nel loro ambiente.

Orbene: l'automaticità della dichiarazione di abitualità e dei meccanismi che vi conseguono, senza alcuna possibilità di distinzione fra i soggetti che ricadono nel delitto, fra le motivazioni e i significati della loro condotta, esprime — in contrario al precetto costituzionale — un sistema esclusivamente punitivo che colpisce, appunto, tutti: anche quei soggetti, nei cui confronti il compito dell'apparato pubblico dovrebbe essere esattamente contrario e volto a rimuovere gli ostacoli d'ordine personale che ne condizionano la condotta.

Sotto tale profilo, si può, quindi concludere che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, che prevede la dichiarazione di abitualità presunta per legge.

II) Il rilievo di incostituzionalità con riferimento all'art. 27, terzo comma della Costituzione:

Si riconferma, in premessa, che la norma costituzionale citata si riferisce a tutti gli interventi di carattere penale e non solo alla pena intesa in senso stretto. Anche il regime della abitualità deve, quindi, rispettare la finalità rieducativa prescritta dalla Costituzione.

Ora, i principi su cui si muove il regime dell'abitualità sono in radicale contrasto con quelli su cui si fonda ogni intervento rieducativo.

Nei primi si evidenzia:

— la finalità di emarginare soggetti che ripetano determinate azioni illecite;

— la identificazione di tali soggetti emarginandi attraverso criteri puramente estrinseci, che prescindono affatto dalla considerazione del soggetto e, trascurando anche qualunque valutazione della effettiva entità del fatto, si riferiscono esclusivamente ad un dato assolutamente ambiguo quale è quello dell'entità della pena: su cio si fonda poi un'azione non proporzionata nè al soggetto, nè al fatto, identica per casi in se stessi diversissimi.

Ogni intervento rieducativo si fonda, invece su principi opposti:

— la finalità di riacquisire il soggetto, quale che sia stata la condotta criminosa compiuta;

— una condotta di recupero posta in essere a seguito di una precisa diagnosi del soggetto e dei suoi dati antisociali e proporzionata appunto a tale diagnosi.

Vero è dunque che il regime dell'abitualità si muove su una base puramente afflittiva, dominata dall'idea di irrecuperabilità del soggetto e volta alla sua progressiva esclusione sociale. Ma ciò è radicalmente contrario al dettato costituzionale che si considera.

Anche un caso quale quello cui si riferisce il presente procedimento non può essere certo giudicato e valutato in funzione rieducativa attraverso le pene inflitte. Su tali basi, si è costretti ad ignorare la persona (la quale ha, nel caso, le prime manifestazioni di devianza sociale a soli 15 anni, manifestazioni subito trattate repressivamente in ambiente detentivo, manifestazioni, ancora, che si susseguono, poi, negli intervalli delle successive e sempre più severe carcerazioni), l'effettiva gravità del fatto, la significatività dello stesso (si tratta di fatti in funzione effettivamente speculativa o di pura condotta reattiva all'ambiente?), la reale « dedizione » del soggetto al delitto.

Il regime di cui all'art. 102 del codice penale, è dunque antirieducativo nelle sue radici più profonde: è la vera e propria negazione di un intervento e di una politica rieducativa verso gli autori dei fatti illeciti antisociali.

Per questo non deve essere ritenuta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità qui esaminata.

P. Q. M.

Il giudice di sorveglianza:

a) *dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti norme:*

dell'art. 636 *del codice di procedura penale, nella parte in cui la norma si limita a prescrivere lo invito, alla persona interessata, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse, senza stabilire l'obbligo della contestazione; e ciò in riferimento agli articoli* 24, *secondo comma, e* 3, *primo comma della Costituzione;*

dell'art. 637 *del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al giudice il generico ricorso ad « investigazioni », senza prescrivere alcun limite di forma, di provenienza, di contenuto; e ciò in riferimento agli articoli* 24, *secondo comma, e* 3, *primo comma della Costituzione;*

dell'art. 642, *primo capoverso del codice di procedura penale, che dispone che « il ricorso proposto dall'interessato contro il decreto del giudice di sorveglianza . non sospende l'esecuzione del provvedimento a meno che il pubblico ministero vi consenta » e che « il ricorso proposto dal pubblico ministero ha effetto sospensivo » e ciò in riferimento agli articoli* 24, *secondo comma, e* 3, *primo comma della Costituzione;*

dell'art. 109, *primo capoverso del codice penale nella parte in cui dispone che « la dichiarazione di abitualità . . . può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena »: ciò in riferimento agli articoli* 3, *primo comma,* 27, *terzo comma, e* 3, *secondo comma della Costituzione;*

dell'art. 102 *del codice penale, che prevede l'abitualità nel delitto presunta per legge; e ciò con riferimento agli articoli* 3, *secondo comma, e* 27, *terzo comma, della Costituzione;*

b) *sospende il giudizio in corso in merito alla decisione sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero e diretta ad ottenere la dichiarazione di abitualità e la conseguente applicazione di misura di sicurezza detentiva nei confronti di Carrabs Guido, come sopra qualificato;*

c) *dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione di incostituzionalità sollevata;*

d) *manda la cancelleria per le notificazioni e le comunicazioni e le forme di pubblicità in genere, previste dall'art.* 23, *comma quarto della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87.

Il giudice di sorveglianza: MARGARA

(1300)

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1971 dal pretore di Treviglio nel procedimento penale a carico di Anselmo Giacomo ed altri. (Reg. ord. n. 488, 1971).

IN FATTO ED IN DIRITTO

Da parte del guardiacaccia Zanotti Carlo della sezione provinciale di Bergamo della Federazione italiana della caccia, veniva denunciato a questo Pretore che Anselmo Giacomo, Crosettò Eros, Castellani Enrico, Galliani Cesare, Pellegrini Giovanni, in data 7 marzo 1971 in Covo, avevano esercitato la caccia, facendo uso di armi da sparo, a distanza di dieci metri dalla strada carrozzabile ed inoltre che, nella medesima zona, avevano portato le armi cariche in posizione non di sicurezza.

I suddetti venivano tratti a giudizio per rispondere delle imputazioni sopra riportate.

La applicanda norma di cui all'art. 32 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche fa divieto, per il caso che ci interessa, di esercitare la caccia con uso di armi da sparo in zone distanti meno di cinquanta metri dalle vie di comunicazioni ferroviarie e dalle strade carrozzabili, nonchè di portare, nelle medesime zone, le armi cariche in posizione non di sicurezza.

Per entrambe le ipotesi prospettate, nonchè per tutte le altre contemplate dal medesimo art. 32 viene comminata la medesima pena: la multa da L. 20.000 a L. 100.000 più quella accessoria della revoca della licenza da uno a tre anni.

Si vuole evitare, in sostanza, che l'attività venatoria in senso stretto, nonchè ogni altro comportamento ad essa connesso possano costituire pericolo per gli utenti delle strade carrozzabili o ferrate.

Ora non v'è chi non veda che trattasi di ipotesi di diversa gravità.

Il pericolo è indubbiamente maggiore nell'ipotesi del vero e proprio esercizio della caccia con spari alla distanza indicata dalla strada carrozzabile, mentre, con chiara evidenza, decresce nell'ipotesi del mero porto di armi cariche in posizione di non sicurezza alla medesima distanza dalla strada suddetta.

Senonchè il legislatore a due differenti situazioni criminose ha inteso comminare la medesima pena senza alcuna articolazione e graduazione in via astratta e generale.

Ciò a parere di questo pretore, è in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge di cui all'art. 3 della Carta costituzionale, nella misura in cui per fatti diseguali prevede il medesimo trattamento sanzionatorio e nella misura in cui consente che cittadini che versino nelle due diverse situazioni descritte siano, in astratto, passibili della medesima pena.

La rilevata disparità non è sanata dal potere discrezionale del giudice di graduare la pena adeguandola alla gravità di ciascuna fattispecie, in quanto è la legge nella sua astrattezza e generalità, e non nelle sue possibili numerose concretizzazioni pratiche, che va rapportata e commisurata al dettato costituzionale.

Inoltre non sembra che il caso di specie si possa risolvere nel puro e semplice adeguamento della pena in concreto al caso singolo.

Invero la graduazione della pena rimane, in ogni caso, un fatto circoscritto al regolamento di ciascuna delle fattispecie, senza alcuna possibilità per il giudice di trascenderle e di sanare la disparità che tra esse, « naturalmente », esiste (per ognuna di esse v'è la medesima gamma di concrete possibilità di sanzione in quanto la pena è comminata col medesimo arco da minimo a massimo).

Rimane, quindi, sempre impregiudicato il rilievo che a fatti di diversa gravità venga comminata, in astratto, la medesima pena, la qual cosa è parimenti in contrasto con il principio dell'uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione che l'ipotesi inversa.

P. Q. M.

Il pretore, visti gli articoli 134 *della Carta costituzionale,* 1 *della legge costituzionale* 9 *febbraio* 1948, *numero* 1, 23, *comma terzo, della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *sospende il giudizio* de quo *e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art.* 32 *del regio decreto* 5 *giugno* 1939, *n.* 1016 *e successive modificazioni in riferimento all'art.* 3 *della Costituzione;*

Ordina che a cura della cancelleria siano effettuate le notifiche di cui all'art. 23, *comma quarto, della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87 *e relative comunicazioni.*

Il pretore: MUGNANO

(1314)

Ordinanza emessa l'8 ottobre 1971 dal pretore di Torino sul ricorso della F.A.I.S.A. (Federazione autonoma italiana sindacati autoferrotranvieri) aderente alla C.I.S.A.L. contro l'A.T.M. (Azienda tranvie municipali). (Reg. ord. n. 480, 1971).

IL PRETORE

Letti gli atti; a scioglimento parziale della riserva;

Rilevato che parte convenuta, Azienda tranviaria municipale di Torino, contesta all'organizzazione sindacale ricorrente, F.A.I.S.A.-C.I.S.A.L., il possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 19 della legge 1970, 300; che codesta norma limita alle sole confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero a quelle federazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali e provinciali applicati nell'unità produttiva, il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali; che la esistenza di tali requisiti, cui è connesso quel diritto e le particolari tutele di cui agli articoli 20 ss. lg. cit., attua una disciplina discriminatoria fra le varie organizzazioni sindacali, che non sembra giustificata da ragioni logiche; che ciò appare confliggente da un lato con il principio di totale libertà di organizzazione sindacale e dall'altro con il correlativo e fondamentale principio di pari trattamento a situazioni uguali; che in particolare, subordinando la tutela delle rappresentanze sindacali aziendali al raggiungimento da parte delle rispettive organizzazioni sindacali di una certa forza sindacale, e quindi di una certa rappresentatività, si viene di fatto ad ostacolare la costituzione di organizzazioni sindacali nuove, che, proprio perchè tali, sono almeno inizialmente prive di quei requisiti; che tutto ciò pare contrario alle norme di cui agli articoli 3 e 39 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 *della legge costituzionale* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1 *e* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 19, *primo comma, della legge* 20 *maggio* 1970, *n.* 300 *in relazione agli articoli* 3 *e* 39 *della Costituzione;*

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Il pretore: CONVERSO

(1306)

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1971 dal tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra la cantina sociale « Sette Colli » e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Asti. (Reg. ord. n. 469, 1971).

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione 17 settembre 1970 la cantina sociale « Sette Colli » di Mincalvo, proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo, emesso su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Asti, dal presidente di questo tribunale, con il quale ingiungeva ad essa cantina « Sette Colli » il pagamento della somma di L. 4.054.236, per contributi omessi e sanzioni civili per il periodo 1° aprile 1966-31 marzo 1967.

Sosteneva, nell'atto di opposizione, la cantina sociale, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso a sensi dell'art. 460 del codice di procedura civile perchè, al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, l'*iter* del procedimento amministrativo, instaurato su ricorso, a sensi dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica non era ancora esaurito;

Nel merito, l'incostituzionalità dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Costituitosi in causa, l'Istituto della previdenza sociale, eccepiva, anche esso, l'improponibilità della opposizione, affermando che la cantina sociale « Sette Colli » aveva proposto ricorso al « Comitato speciale per gli assegni familiari », dopo la scadenza del termine, previsto dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

Posta di fronte a tale eccezione, la « Cantina sociale » nella memoria di replica sollevava la questione di incostituzionalità degli articoli 57, 58 del testo unico 30 maggio 1955 « nella parte in cui precludono al datore di lavoro il diritto di attivare l'azione giudiziaria a seguito della mancata proposizione del ricorso in via amministrativa al comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. per violazione dell'art. 24 della Costituzione ».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Ritiene il collegio con l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dalla opponente, non è manifestamente infondata, pur dovendosi meglio e più compiutamente precisare i termini della problematica, connessa con la eccezione sollevata.

L'art. 57 del testo unico citato (che modifica l'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479) stabilisce: « il termine per ricorrere al comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni ».

Il successivo art. 58 così statuisce: « Contro le decisioni del comitato di cui al n. 5 dell'art. 55, è dato ricorso entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Spetta all'interessato l'azione giudiziaria da proporsi entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero ».

L'art. 460 del codice di procedura civile infine, afferma « che la domanda relativa a controversie previste nel presente capo (controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria: art. 459 del codice di procedura civile) non può essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi ».

La normativa instaurata dalle disposizioni richiamate, potrebbe contrastare, ad avviso del Collegio, con l'art. 113, primo e terzo comma, della Costituzione.

E' stato, autorevolmente, sostenuto che l'art. 113 frutto di un emendamento proposto ed approvato nella seduta del 27 novembre 1947 (Atti IX, 2596) si ricollega, nei suoi momenti fondamentali ed ispiratori al principio sancito dalla legge 30 marzo 1965, n. 2248, secondo cui « quando un diritto civile o politico viene leso da un atto della pubblica amministrazione, questo diritto si può far valere di fronte all'autorità giudiziaria negli stessi modi, forma ed effetti che se il diritto sia leso da un privato. Conseguentemente si afferma che il legislatore ordinario non può — senza violare il principio costituzionale — condizionare o subordinare la tutela giurisdizionale dei diritti al preventivo esperimento del ricorso amministrativo, anche quando l'atto lesivo promani dalla pubblica amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico. Se ciò è esatto l'incostituzionalità degli articoli 57 e 58 del testo unico citato e dell'art. 460 non potrebbe essere contestata: 1) perchè rendono la tutela del diritto davanti all'autorità giudiziaria, più gravosa, di quanto avvenga nella ipotesi in cui il diritto sia leso dal privato; 2) perchè quelle disposizioni in definitiva, non solo ritardano ma del tutto « condizionano » la tutela del diritto davanti al giudice, all'esperimento di ricorsi amministrativi, ponendo, oltre tutto, per il ricorso, dei termini estremamente brevi (30 giorni).

Nè può disconoscersi, sempre ai fini della individuazione della portata e del significato da attribuire all'art. 113, la fondamentale esattezza delle osservazioni che « è del tutto estraneo alla natura individualistica del bene tutelato che la tutela giurisdizionale dei diritti sia subordinata all'esperimento di rimedi amministrativi, tendenti ad ottenere che la pubblica amministrazione persegue l'interesse pubblico, attraverso cui sarebbe tutelato il diritto », posto che l'art. 113 tutela i diritti e gli interessi ma « non confonde, nè nel concetto nè nella tutela gli uni con gli altri ».

2. — Ammesso, peraltro, che l'art. 113 non sancisca nei termini prospettati, il principio enunciato, e che pertanto il legislatore ordinario possa stabilire i modi e i tempi attraverso i quali realizzare la tutela giurisdizionale dei diritti (sentenza n. 47 del 16 giugno 1964 della Corte costituzionale) senza per ciò violare il precetto costituzionale, è tuttavia certo (Corte costituzionale sent. 11 luglio 1969, n. 125) che una disciplina del tipo di quella contenuta negli articoli 57 e 58 del testo unico sugli assegni familiari e 460 del codice di procedura civile in tanto può ritenersi costituzionalmente legittima in quanto risponde a concrete esigenze, od apprezzabili interessi, il cui necessario soddisfacimento ne giustifichi l'emanazione. Ora, nel caso di specie, ad avviso del tribunale, la normativa, contenuta nelle disposizioni impugnate, crea certamente una posizione di privilegio per l'Istituto nazionale della previdenza sociale; tale posizione tuttavia non ha alcuna giustificazione razionale o comunque adeguata alle finalità perseguite dal testo unico 30 maggio 1955, n. 797. E, d'altra parte, non sembra si possa contestare che l'adempimento dell'onere imposto dagli articoli 57 e 58 del testo unico si risolva in un notevole svantaggio per il cittadino: svantaggio reso più gravoso dalla obbligatorietà del ricorso e dalla improponibilità dell'azione, ove i rimedi amministrativi non siano esercitati o non siano esercitati in tempo.

Nè sembra al Collegio che si possa obiettare che il cittadino è da tale sistema favorito, perchè trova nel procedimento amministrativo un modo di soddisfazione della pretesa facilmente invocabile e non dispendioso; la complessità del procedimento prescritto, e la mancanza di termini entro i quali debba essere esaurito, non consentono certo una sollecita definizione delle questioni. Che, anzi, la brevità del termine per agire in giudizio, in uno con l'impossibilità dell'azione sancita dall'art. 460, costituisce un serio ostacolo, quando non rende impossibile, — sul piano operativo — la tutela giurisdizionale: l'esame della casistica giurisprudenziale, dimostra chiaramente — dato il numero veramente notevole di sentenze di improponibilità dell'azione — la fondamentale esattezza di questo rilievo. Da quest'angolo visuale, anzi, si profila un ulteriore contrasto delle norme impugnate con l'art. 24 della Costituzione.

3. — La rilevanza della questione sollevata, in relazione alla causa, non ha bisogno di dimostrazione: essa deriva dalla stessa natura delle norme richiamate, che, come si è visto, determinano — considerate nel loro complesso — l'improponibilità dell'azione giudiziaria e, quindi, nel caso in esame, impediscono alla Cantina sociale « Sette Colli » di opporsi alla condanna per decreto ingiuntivo.

P. Q. M.

Il tribunale di Casale Monferrato, visti gli articoli 113 e 24 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale perchè sia risolta la questione di legittimità costituzionale degli articoli 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, e 460 del codice di procedura civile con riferimento agli articoli 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione della Repubblica.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Il presidente: PORTA

(1302)

Ordinanza emessa il 13 aprile 1971 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 dicembre 1971) dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Fiorino Giuseppe ed altri e Orlando Concetta ed altri. (Reg. ord. n. 482, 1971).

FATTO

Con citazione notificata il 27 dicembre 1962 Fiorino Giuseppe e Gioacchino fu Carmelo e Fiorino Pietro e Carmelo, figli dell'altro germano defunto Bartolo, convenivano in giudizio davanti a questo tribunale Orlando Concetta, nella sua qualità di madre e legittima rappresentante dei figli minori Orlando Ida Maria, Virginia, Carmela e Carmelo, nonchè Filippini Rosaria, nella sua qualità di erede universale testamentaria di Murale Eugenia chiedendo: la dichiarazione della nullità del testamento, che si pretendeva olografo, dell'11 novembre 1952 di Fiorino Tommaso, defunto il 10 gennaio 1953, l'apertura della successione per legge in favore degli attori e di Murale Eugenia, la dichiarazione che i diritti di quest'ultima erano stati già regolati con i germani Fiorino, e una nuova perizia tecnica per accertare l'ererografia del testamento dianzi menzionato qualora non fosse ritenuta sufficiente l'efficacia delle prove raccolte in un precedente giudizio, per fare dichiarare la nullità del testamento, successivamente estinto.

Costituitasi la Filippini, premesso che ai figli dell'Orlando, siccome naturali non riconoscibili, non poteva spettare se non l'assegno vitalizio ex art. 580 del codice civile, si riportava genericamente alle conclusioni prese nel precedente giudizio dalla sua dante causa, confermando gli accordi intervenuti tra questa ultima e i germani Fiorino.

Successivamente si costituiva Orlando Concetta nella qualità e, contestate le domande degli attori, ne chiedeva il rigetto, riconvenzionalmente domandando che i minori da lei rappresentati fossero dichiarati figli naturali riconosciuti di Fiorino Tommaso fu Carmelo; che, ritenuta e dichiarata la validità del testamento dell'11 novembre 1952, in base ad esso venisse attribuito per intero ai minori predetti il patrimonio ereditario del Fiorino; che gli attori venissero condannati alla restituzione di L. 600.000 avute in prestito dal defunto fratello e venisse ordinata la consegna di un libretto bancario in potere dell'avv. E. Cocivera ad essa Orlando, nella qualità. Subordinatamente chiedeva che fosse disposta nuova perizia per accertare l'olografia del testamento; che nel caso in cui non si dovessero ritenere gli Orlando, figli naturali riconosciuti, perchè figli adulterini non riconoscibili, venisse corrisposto agli stessi l'assegno vitalizio di cui all'art. 580 del codice civile e che gli attori fossero anche condannati al pagamento delle spese funerarie anticipate dall'Orlando.

Esperiti gli opportuni mezzi istruttori, con sentenza definitiva del 17 maggio 1966 il tribunale dichiarava nullo il testamento olografo di Fiorino Tommaso; aperta, quindi, la successione per legge in favore dei fratelli germani Fiorino Giuseppe, Gioacchino e Bartolo nonchè della vedova Murale Eugenia, dichiarava che a costei e per essa alla sua erede Filippini Rosaria spettava in proprietà metà del patrimonio ereditario, salvi gli accordi intervenuti tra i germani Fiorino e la defunta vedova del *de cuius* per il regolamento dei diritti spettanti a quest'ultima su detto patrimonio; dichiarava inoltre che ai minori Orlando Ida Maria, Virginia, Carmela e Carmelo, quali figli naturali non riconoscibili di Fiorino Tommaso, spettava un assegno vitalizio, per la cui determinazione, rinviava, con separata ordinanza, le parti davanti all'istruttore; e rigettava la domanda degli attori di condanna dell'Orlando alla restituzione dei pretesi mobili e gioielli del defunto Fiorino.

Esperita consulenza tecnica per la determinazione dell'assegno vitalizio, il giudice istruttore rimetteva le parti davanti al Collegio, il quale ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile in quanto tale disciplina contrasterebbe con l'art. 3, comma primo, della Costituzione.

IN DIRITTO

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Ed invero, per quel che concerne la rilevanza, basterà osservare che il presente giudizio non potrà essere risolto senza l'applicazione dell'art. 580 del codice civile e dei criteri in esso contenuti, in relazione alla determinazione del *quantum* spettante ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

Che la questione non sia manifestamente infondata si evince sia dalla formulazione della norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, sia dallo spirito che informa l'art. 3 della Costituzione sia dalla interpretazione di esso da parte della Corte costituzionale sia, infine, e ciò conforta il tribunale nel sollevare di ufficio tale questione, dalla pronuncia della Corte costituzionale del 28 dicembre 1970, n. 205, con la quale venne dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo, l'art. 593, comma primo del codice civile che limita la capacità di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili.

L'art. 580 del codice civile stabilisce che, nel caso in cui si debba far luogo alla successione legittima, quando la filiazione risulta nei modi indicata dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno non può in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli naturali non riconosciuti o riconoscibili non sono quindi dalla legge considerati eredi bensì dei semplici legatari *ex lege*, mentre tali sono considerati persino i parenti entro il sesto grado. In conseguenza di tale diversa qualificazione giuridica, la norma in esame produce una gravissima limitazione della capacità di succedere e di ricevere *ex lege* concedendo ai figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili non una quota in proprietà o in usufrutto bensì un semplice assegno vitalizio che non può essere superiore all'ammontare della rendita della quota a cui avrebbero diritto i figli naturali riconosciuti.

Tale illegittima differenziazione della situazione giuridica dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili risulta evidente ove si consideri l'interpretazione accolta da codesta Corte costituzionale, che ha modificato un precedente orientamento a riguardo (sent. n. 54 del 1960), dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione secondo cui per « famiglia legittima » si deve intendere solo quella costituitasi con il matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi, essendo esclusi da essa gli ascendenti e i collaterali, in quanto sia dall'art. 29 della Costituzione che considera, ai fini della tutela costituzionale, la « società naturale » fondata sul matrimonio, sia dall'art. 31 della Costituzione, dove la famiglia ed i suoi compiti sono quelli che derivano dal matrimonio sia, infine, dall'art. 30, comma primo, della Costituzione che riconosce doveri e diritti dei genitori nei confronti dei figli e non nei riguardi dei propri ascendenti o collaterali, si evince che l'accenno alla famiglia legittima, contenuto nell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, in cui si contrappongono i figli nati fuori dal matrimonio alla famiglia legittima, non può riguardare che il gruppo costituitosi con il matrimonio, esclusi sempre gli ascendenti o i collaterali (sentenza n. 79 del 1969). La Costituzione, quindi, riconosce al figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) non una generica difesa, ma « ogni tutela giuridica e sociale » cioè una tutela adeguata della posizione di figlio simile a quella che l'ordinamento giuridico sancisce per i figli legittimi per cui, in mancanza di una famiglia legittima, si ha un'assimilazione ed una equiparazione al trattamento dei figli legittimi.

Vero è che, come la stessa Corte costituzionale ha affermato (sentenza n. 205 del 1970), la tutela giuridica e sociale, assicurata dall'art. 30, comma terzo, riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio, concerne i figli naturali riconosciuti o dichiarati, come è detto nella sentenza n. 79 del 1969, tuttavia non si può dimenticare che, come risulta dai lavori preparatori presso l'Assemblea costituente, il comma terzo dell'articolo 30 è stato posto per rispondere all'esigenza di favorire la filiazione illegittima, eliminando, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima, posizioni giuridicamente e socialmente deteriori, per cui, anche se ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili non può essere concessa la più ampia tutela prevista per i figli naturali riconosciuti o dichiarati, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, il quale contrasta però con la lettera dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, che si riferisce solo ai figli « nati fuori del matrimonio » senza porre alcuna distinzione, tuttavia a questi figli non può essere assicurata una tutela ed una situazione giuridica deteriore rispetto a quella di altri soggetti (ascendenti e collaterali), che, non facendo parte della famiglia legittima, devono essere considerati degli estranei.

Orbene se si pone mente alla condizione che la legge riserva, nella successione legittima, ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia appare evidente il contrasto di tale norma con l'art. 3 della Costituzione; mentre, infatti, per alcuni di essi (collaterali, ascendenti, parenti fino al sesto grado) sussiste una piena capacità di succedere (sia come erede che come legatario), per essi tale capacità è grandemente limitata (possono essere solo legatari), nella successione legittima, nè possono ricevere una quota del patrimonio del genitore defunto sia in proprietà oppure in usufrutto ma solo un assegno vitalizio.

E' invero costante insegnamento della Corte costituzionale che il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, della Costituzione postula non solo che a situazioni oggettivamente uguali debba corrispondere un uguale trattamento, ma anche che a situazioni oggettivamente diverse debba corrispondere un trattamento differenziato. Accertare l'eguaglianza o la diversità delle situazioni ai fini del trattamento da applicare, è compito del legislatore, il quale vi provvede nell'esercizio di una discrezionalità che trova limite soltanto nella ragionevolezza delle statuizioni (sentenza n. 104 del 1968).

Il criterio della ragionevolezza delle statuizioni è divenuto giurisprudenza costante della Corte per cui la diversa regolamentazione devè essere giustificata dalla situazione di fatto, dalla realtà sociale cui si applica, e nel caso in cui la legge stabilisca una disciplina differenziata rispetto ad altri casi o soggetti, deve presentare « rispetto a quest'ultimi dei profili particolari idonei a non far apparire priva di ragione, meritevole di considerazione, la disparità di trattamento » che deve avere dunque « una giustificazione sufficientemente adeguata » (sentenza n. 118 del 1964).

Pertanto l'ipotesi normativa dell'art. 580 del codice civile appare in contrasto con i principi di pari dignità sociale e di uguaglianza di tutti i cittadini cui si ispira la Corte costituzionale. Ed invero, proprio in relazione alla loro condizione personale e sociale, cioè la nascita fuori dal matrimonio, i figli naturali non riconosciuti si vengono a trovare in una posizione di disfavore rispetto ad altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Nè tale diversità trova giustificazione nel contenuto e nelle finalità della successione legittima, anzi è in aperto contrasto con essi, giacchè i criteri cui la legge si ispira nella determinazione delle categorie di successibili *ex lege* e delle rispettive quote ereditarie è quello della intensità del vincolo che unisce i vari congiunti al defunto e, quindi, ha come fondamento, oltre la presunta volontà del testatore, la solidarietà familiare. E' evidente quindi che il trattamento normativo riservato, nella successione legittima, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili non ha alcun fondamento razionale, dato che i vincoli di sangue tra costoro ed il genitore defunto sono almeno pari se non superiori a quelli tra altre categorie di successibili (ascendenti, collaterali, coniuge, parenti fino al sesto grado) ed il *de cuius* stesso.

Ed a convalida di tale assunto, ove ve ne fosse bisogno, nel caso in ispecie, vi è il testamento dell'11 novembre 1952, dichiarato nullo per difetto di forma, in cui il testatore lasciava tutti i beni ai figli naturali non riconoscibili perchè adulterini.

Del resto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, dichiarative dell'illegittimità costituzionale dei reati di adulterio e di concubinato, ed in considerazione della mancanza di una nuova norma relativa alla punibilità di questi reati, appare anche chiaro che la nuova realtà sociale, su cui si fondano i rapporti di famiglia e l'unità familiare, non reputa più fatti turbativi dell'ordine sociale l'adulterio ed il concubinato per cui si appalesa ancora più ingiustificato il trattamento riservato ai figli adulterini, che sono considerati non riconoscibili tranne che in alcuni casi eccezionali (art. 252 codice civile) e che soffrono di gravi limitazioni nel diritto successorio (articoli 593 del codice civile e 580 del codice civile).

P. Q. M.

Il tribunale di Messina, 1ª sezione civile, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, ordinando che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: FISCHETTI

(1308)

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Maffei Raffaello e Corbara Alessandro. (Reg. ord. n. 481, 1971).

IL TRIBUNALE

Sulle eccezioni proposte dalla difesa; ritenuto preliminarmente che il giudizio direttissimo risulta ritualmente promosso, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che rende, nel caso, obbligatoria tale procedura e che, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 504, secondo comma del codice di procedura penale, per la restituzione degli atti al pubblico ministero tanto più che in nessun caso il giudice può rimettere gli atti al pubblico ministero perchè proceda con le forme ordinarie, quando si tratti di reato ipotizzato da legge speciale, per il quale è obbligatorio il giudizio direttissimo;

Ritenuto altresì che, se è vero che l'interrogatorio del Corbara, ad opera della polizia giudiziaria è da ritenersi nullo per essere stato raccolto senza le garanzie stabilite dalla legge 5 dicembre 1969, n. 532, e che lo stesso Corbara, così come pure il Maffei, non risultano preventivamente interrogati dal pubblico ministero, ciò, tuttavia, non importa la nullità del procedimento instaurato, giacchè, come è pacificamente ritenuto sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, l'interrogatorio istruttorio dell'imputato non costituisce condizione legittimatrice del giudizio direttissimo, in quanto interesse dell'imputato è non già di essere sentito prima del dibattimento, bensì che sussistano i presupposti per il rito direttissimo, essendo riservato alla fase del giudizio lo svolgimento di ogni garanzia della difesa.

Per quel che concerne, poi, le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, perchè in contrasto con gli articoli 3, 24 cpv. I e 25 parte I, della Costituzione, osserva:

La eccezione non è fondata sotto il primo profilo, e cioè in base all'assunto che coloro i quali debbano rispondere di violazione delle norme di cui alla legge 1967, n. 895 che prevede obbligatoriamente il procedimento direttissimo, avrebbero un trattamento deteriore e diverso rispetto a quelli che si trovino ad essere imputati di reati previsti dalla legge ordinaria. Infatti, come ha osservato la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 56 del luglio 1961) se la norma speciale si limita a stabilire che si proceda col rito direttissimo, essa, evidentemente, fa riferimento ad una forma di giudizio già esistente nell'ordinamento processuale, richiamandosi pertanto a norme di carattere generale applicabili nel perseguimento di qualsiasi reato, compresi quelli previsti dalla legge ordinaria.

Osserva inoltre che l'eccezione è manifestamente infondata anche sotto il profilo dell'asserito contrasto della norma in esame con l'art. 24 cpv. I della Costituzione e cioè con il principio della inviolabilità dei diritti della difesa, giacchè, contrariamente a quanto sostenuto nel presente giudizio dai difensori degli imputati, il giudizio direttissimo, importando l'istruttoria dibattimentale dinanzi al giudice senza la preventiva attività istruttoria degli organi dell'accusa, esalta e non lede nè comprime i diritti della difesa. La eccezione in esame non è da ritenersi, invece, manifestamente infondata, sotto il dedotto profilo del contrasto tra l'art. 9 legge 1967, n. 895 e l'art. 25 parte I della Costituzione. Invero, poichè, secondo la pacifica interpretazione della norma dell'art. 9 legge predetta, l'inosservanza del termine di cinque giorni, per la presentazione dell'imputato ai suoi giudici ex art. 502 del codice di procedura penale, non infirma la validità del rito direttissimo in considerazione del suo carattere obbligatorio è dato al pubblico ministero di stabilire, a sua discrezione, l'udienza dibattimentale, e, quindi, gli è data, in sostanza, la facoltà di scelta della sezione del tribunale cui presentare l'imputato, nel caso di tribunali divisi in più sezioni, e del collegio giudicante laddove il tribunale sia costituito in unica sezione con avvicendamento di giudici. Senza tener conto della concreta facoltà del pubblico ministero di far cadere la sua scelta su di un turno feriale invece che ordinario, e viceversa. Tutto ciò, ad avviso del tribunale, rende non del tutto privo di pregio l'assunto che il pubblico ministero nei casi sopra considerati, abbia la possibilità di sottrarre l'imputato al suo giudice naturale il quale è quello precostituito per legge in base a criteri generali fissati in anticipo e deve essere individuato all'interno del singolo ufficio in base agli stessi criteri e non in vista di una determinata controversia.

Nè può obbiettarsi che i turni giudicanti non sono anch'essi precostituiti ma sono formati e possono essere di volta in volta, modificati dal presidente del tribunale, perchè nella ipotesi in esame la scelta del turno giudicante viene in concreto operata dall'esterno, e cioè dall'ufficio del pubblico ministero, tra quelli già predisposti dal presidente del tribunale nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.

Quest'ultima questione di costituzionalità è pregiudiziale alla decisione nel presente giudizio, potendo, l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma denunziata, produrre la nullità del presente procedimento.

P. Q. M.

Disattesa ogni altra istanza, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, in relazione all'art. 25 I parte della Costituzione, sospende il giudizio in corso contro Maffei Raffaello e Corbara Alessandro ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: MARCELLO

(1307)

Ordinanze, con identica motivazione, emesse il 12 e 26 maggio 1971 e il 9 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento della società cooperativa « Parco Venere 2' », della società Ianua, di Capuano Maria, De Nora Emilia, Forte Maria, della società Latte Industriale Alimentare LAI dei fratelli Orlando, di Crispi Gennaro e Giannino Francesco, Caserta Luigia e Vincenzo. (Reg. ord. da n. 470 a n. 477, 1971).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che i ricorsi furono rigettati;

Ritenuto che contro il decreto di rigetto fu proposto reclamo alla corte di appello;

Ritenuto che la corte, in accoglimento del reclamo stesso, ha rimesso gli atti al tribunale ai sensi dello art. 22 della legge fallimentare;

Ritenuto che di ufficio deve essere proposta, perchè non manifestamente infondata, la questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare per la parte in cui dispone che la corte di appello, in caso di accoglimento del reclamo, rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, perchè in contrasto con gli articoli 101, ultima parte, e 3 della Costituzione, così come già ritenuto da questo tribunale con ordinanza del 21 ottobre 1970 (ric. Belli contro Montano) e per i motivi esposti in detto provvedimento che qui si richiamano e confermano.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, ultimo comma, per la parte in cui dispone che la corte di appello, in caso di accoglimento del reclamo, rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento;

Sospende ogni provvedimento in merito ai ricorsi;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza ai ricorrenti, al debitore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè la comunicazione di essa ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Il presidente: CANDIA

(1303)

Ordinanza emessa il 25 febbraio 1971 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 dicembre 1971) dal tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Versiglioni Mario e la società Van Den Bergh. (Reg. ord. n. 486, 1971).

IL TRIBUNALE

Rilevato in fatto: che Versiglioni Mario, premesso di avere lavorato in qualità di viaggiatore alle dipendenze della S.p.a. Van Den Bergh con sede in Milano, citava in giudizio quest'ultima perchè fosse condannata a pagargli tra l'altro l'indennità di anzianità;

che la società convenuta chiedeva respingersi la domanda, assumendo di avere licenziato in tronco per gravi mancanze il Versiglioni e di non essere quindi tenuta al pagamento di detta indennità;

che l'attore ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito in norma giuridica dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1402, laddove prevede il licenziamento del dipendente colpevole di gravi mancanze senza indennità.

Poichè la Corte costituzionale, pronunciandosi in materia simile, con riferimento all'art. 2120 del codice civile, ha già affermato il principio che l'indennità di anzianità dovuta ai lavoratori dipendenti ha natura di retribuzione accantonata, sicchè deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l'articolo citato nella parte in cui esclude l'obbligo del pagamento di detta indennità in caso di colpa del lavoratore.

Poichè per il motivo di cui sopra l'eccezione non può ritenersi manifestamente infondata e peraltro il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dall'esito della pronuncia sulla proposta questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Il tribunale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto collettivo indicato in narrativa laddove prevede il licenziamento senza indennità di anzianità del dipendente colpevole.

Sospende di decidere sul merito e sulle spese.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: SPERDUTI

(1312)

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1971 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Bastiani Manlio. (Reg. ord. n. 479, 1971).

IL TRIBUNALE

Premesso che si procede nei confronti di Bastiani Manlio con imputazione del reato previsto dall'articolo 495, secondo capoverso, n. 2 del codice penale, per avere ad un magistrato che lo interrogava quale imputato falsamente dichiarato di essere incensurato e mai condannato;

Premesso che per la decisione della concreta fattispecie dovrebbe quindi applicarsi la norma dell'articolo 495, secondo capoverso, n. 2 del codice penale nella parte in cui considera reato la falsa dichiarazione sui propri precedenti penali di chi sia imputato in un procedimento penale;

Ritenuto che tale norma appare in contrasto con il diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e regolato per molti aspetti da precise disposizioni delle leggi ordinarie, che legittimano finanche lo imputato ad astenersi da qualsivoglia dichiarazione a sè pregiudizievole;

Ritenuto che l'esigenza che presiede all'art. 495, secondo capoverso, n. 2 del codice penale di evitare false dichiarazioni dell'imputato nell'interesse dei terzi o del buon funzionamento della giustizia deve essere mantenuta in limiti rigorosamente compatibili con l'anzidetto diritto alla difesa e non pare ricorrente nel caso di false dichiarazioni sui propri precedenti penali.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 *della Costituzione e l'art.* 23 *della legge costituzionale* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495, *secondo capoverso, n.* 2 *del codice penale nei limiti di cui in motivazione in relazione all'art.* 24 *della Costituzione;*

Sospende il procedimento fino all'esito di detto giudizio;

Manda alla cancelleria di curare la notifica e le comunicazioni della presente ordinanza previste dal menzionato art. 23 *della legge costituzionale n.* 87.

Il presidente: POIANI

(1305)

Ordinanza emessa il 28 ottobre 1971 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Cannistrà Mario e Antonelli Ivano. (Reg. ord. n. 483, 1971).

IL PRETORE

Osserva: Cannistrà Mario e Antonelli Ivano sono stati tratti a giudizio quali imputati della contravvenzione punita, rispettivamente, dal quarto e dal terzo comma dell'art. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: il primo per avere adibito a portiere del proprio albergo l'Antonelli, pur non essendo questi iscritto nell'apposito registro dell'autorità di pubblica sicurezza; il secondo per aver prestato la propria opera in qualità di portiere dell'albergo del Cannistrà, pur senza essere iscritto nel suddetto registro,

Le pene previste per le due imputazioni sono diverse: ammenda da L. 80.000 a L. 240.000 per il fatto ascritto al Cannistrà (art. 62 4 co. cit. T.U.); arresto da uno a tre mesi e ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 per il fatto ascritto all'Antonelli.

Una tale diversità di trattamento per condotte sostanzialmente equivalenti sembra al pretore sospetta di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ed infatti, sia che voglia vedersi, nelle condotte punite dai commi terzo e quarto dell'art. 62, delle forme di compartecipazione in un unico reato; sia che invece voglia vedersi in esse degli elementi di distinte figure di reato; non è dubbio comunque che entrambe vengono punite in quanto approdino ad un unico evento, e cioè lo svolgimento del servizio di portierato da parte del soggetto non passato al vaglio dell'autorità di pubblica sicurezza, e che la diversità corrente tra l'una e l'altra condotta risiede unicamente nella diversità di posizione, in cui — rispetto al vietato rapporto di portierato — vengono a trovarsi gli agenti: da una parte come prestatore d'opera; dall'altra come datore di lavoro (o suo rappresentante). Ora, quest'unico elemento di differenziazione costituisce una diversità di situazione sociale che, a norma del primo comma dell'art. 3 della Costituzione, non potrebbe mai fondare una diversità di trattamento per ipotesi del tutto simili nel resto.

Peraltro, ove pure non si scorgesse nel suddetto elemento differenziatore una diversità di situazione sociale, non potrebbe tuttavia negarsi che esso è elemento del tutto inidoneo a fondare, secondo ragionevolezza, una così grave diversità di trattamento quale quella che si rinviene tra la sanzione prevista nel terzo comma e quella prevista nel comma successivo. E ciò basterebbe a fondare l'illegittimità costituzionale della norma dal momento che il principio d'uguaglianza è violato quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso a cittadini che si trovano in situazioni eguali. Conforta l'opinione qui espressa, a proposito dell'insufficienza dell'elemento differenziatore sopra individuato per giustificare una diversità di trattamento, l'esame di una fattispecie molto vicina a quella di cui qui si discute: l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 prevede, nel primo comma, l'obbligo per chiunque manipoli sostanze alimentari di mu-

nirsi di libretto sanitario; nel comma terzo, la stessa norma commina, per l'ipotesi che si verifichi l'evento di personale addetto alla manipolazione di sostanze alimentari e non munito di libretto sanitario, l'ammenda fino a L. 20.000 per il lavoratore e sino a L. 50.000 per il datore di lavoro. Ancora una diversità di trattamento, dunque, ma di segno opposto a quella qui impugnata, giacchè l'elemento di differenziazione (rappresentato anche nella legge n. 283 del 1962 solo dalla diversa posizione dell'agente nel rapporto di lavoro) serve a fondare un trattamento più favorevole al lavoratore, e non viceversa.

Quest'ultima osservazione consente di cogliere un più acuto profilo d'incostituzionalità nella normativa denunciata, rappresentato da ciò che essa, in una situazione per altri versi eguale, finisce col riservare un trattamento più severo al soggetto economicamente, culturalmente e socialmente più debole, quale deve presumersi sia il lavoratore rispetto al datore di lavoro o al rappresentante di questi. Sì che la disparità di trattamento, già ingiustificata di per sè, si traduce in un ingiustificato aggravio della situazione di cittadini che il secondo comma dell'art. 3 intende invece tutelare, con violazione perciò anche di quest'ultima norma costituzionale. Tale violazione appare poi ancor più evidente se si considera come tutta la nostra legislazione sia orientata nel senso di discriminare a favore del lavoratore; oltre l'esempio sopra riportato, si consideri la legge 10 gennaio 1935, n. 112, che istituisce l'obbligo del libretto di lavoro a carico dei prestatori di opera (art. 1, comma primo) ma punisce solo il datore di lavoro per l'instaurazione di un rapporto di lavoro da parte di chi non sia provvisto del libretto (art. 12); si consideri la legge 13 marzo 1958, n. 264, che sottopone ad una serie di prescrizioni il lavoro a domicilio, ma punisce solo la violazione delle prescrizioni poste a carico del datore di lavoro; si consideri la legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni sul lavoro notturno dei fornai che vieta di « lavorare e far lavorare ..... nelle ore comprese fra le 21 e le 4 ..... » e tuttavia pone sanzioni solo a carico dei datori di lavoro. L'elencazione potrebbe certo continuare: si accennerà soltanto ancora all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, che prevede sanzioni penali per le violazioni dei contratti collettivi resi obbligatori *erga omnes* solo se commesse dai datori di lavoro, ed alle ragioni esposte da Corte costituzionale 19 dicembre 1962, n. 106, per escluderne l'incostituzionalità: quelle ragioni sembrano, *a contrario*, fondare l'illegittimità delle norme di cui è questione.

Pertanto, ritenuta la questione non manifestamente infondata e di evidente rilevanza ai fini del giudizio in corso

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 *della legge costituzionale n.* 1 *del* 9 *febbraio* 1948 *e* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87; *solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi primo, terzo e quarto dell'art.* 62 *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per violazione dell'art.* 3 *commi primo e secondo della Costituzione.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso sino alla definizione della suddetta questione da parte della Corte.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: SENESE

(1309)

Ordinanza emessa il 4 maggio 1971 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 dicembre 1971) dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - su ricorso di Mattone Grazia contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. (Reg. ord. n. 487, 1971).

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A seguito della morte del fratello Mattone Vincenzo, consigliere di 2ª classe nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, deceduto in attività di servizio il 26 aprile 1968, fu riconosciuta alla signorina Mattone Grazia la pensione di riversibilità con decreto ministeriale 6 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1969.

Con istanza del 20 ottobre 1969 la signorina Mattone chiese alla direzione generale dell'ENPAS la liquidazione della indennità di buonuscita spettante al fratello.

L'ENPAS non accolse la domanda. Proposto dalla Mattone ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, il commissario straordinario lo rigettava con provvedimento del 17 febbraio 1970, comunicato all'interessata con lettera del 4 marzo 1970.

Contro questo provvedimento, così come contro il provvedimento di reiezione vanamente impugnato in via gerarchica e contro ogni altro atto connesso, preparatorio e conseguenziale, ricorre in sede giurisdizionale la signorina Mattone — con atto notificato il 28 aprile 1970 — deducendo « illegittimità costituzionale dello art. 48 (recte 52) del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, modificato con l'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 e degli articoli 12 e 14 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, nonchè eccesso di potere ».

Il sistema normativo di cui alle disposizioni ora citate esclude dal diritto all'indennità di buonuscita, nel caso di morte dell'impiegato statale prima del collocamento a riposo, una delle categorie dei superstiti aventi diritto a pensione, e cioè le sorelle (e i fratelli) inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato stesso.

La ricorrente eccepisce la incostituzionalità delle disposizioni anzidette, in quanto restrittive del diritto dei superstiti dell'impiegato beneficiari di pensione di riversibilità.

Il principio che ai superstiti aventi diritto a pensione indiretta o di riversibilità debba in ogni caso essere erogata l'indennità di buonuscita è principio insito nel sistema delineato dalla normativa vigente.

Secondo la ricorrente, la mancanza, nella indicazione delle categorie dei superstiti aventi diritto, delle sorelle e dei fratelli che si trovino nelle condizioni di cui sopra è dovuta al fatto che il riconoscimento del diritto di costoro alla pensione di riversibilità è posteriore alla regolamentazione legislativa della indennità di buonuscita. Si tratta di una innovazione introdotta con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, alla quale non ha fatto riscontro la corrispondente modificazione del trattamento di buonuscita.

Il mantenimento della discriminazione in atto fra essi e i superstiti aventi diritto alla indennità di buonuscita è contrario al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Rilevato che l'art. 18 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in riguardo al conferimento mediante concorso per titoli di assegni vitalizi sui fondi della ex Cassa sovvenzioni, include fra le categorie ammesse a concorrere anche i fratelli e le sorelle inabili, mostrando con ciò solo di considerarli sullo stesso piano degli altri parenti, la ricorrente rileva che l'indennità di buonuscita, essendo — come riconosciuto da ben note pronuncie costituzionali — un emolumento inerente al lavoro prestato dall'impiegato, non c'è ragione perchè venga incamerata a danno di una categoria alla quale viene riconosciuto il diritto a pensione di riversibilità.

Ma la suddetta discriminazione, secondo la ricorrente, urta anche contro i principi costituzionalmente garantiti dagli articoli 36 e 38 della Carta circa la sufficienza della retribuzione alle esigenze della famiglia del lavoratore e circa il particolare rilievo dato all'assistenza degli inabili al lavoro sprovvisti di mezzi.

Chiede, a conclusione, la ricorrente che questo Consiglio voglia annullare i provvedimenti impugnati — con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese — previa rimessione alla Corte costituzionale del giudizio sulla non manifestamente infondata eccezione di illegittimità costituzionale delle norme in epigrafe denunciate.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha prodotto un fascicolo di documenti il 10 dicembre 1970 e, con memoria depositata il 31 dicembre 1970, ha fatto presente che il ricorso giurisdizionale di che trattasi non nega che la disciplina legislativa vigente comporta la reiezione della domanda intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità di buonuscita. Ha aggiunto che la questione di costituzionalità della normativa vigente non ha rilevanza ai fini della pronuncia di merito nella situazione controversa, perchè, nella specie, il Consiglio di Stato non ha alcuna pronuncia di merito da emettere, essendo privo di giurisdizione, come da conforme giurisprudenza della sezione VI (dec. n. 642 del 31 ottobre 1969). Ha chiesto quindi che questa sezione dichiari il proprio difetto di giurisdizione, con ogni conseguente pronunzia.

Tale conclusione l'Avvocatura dello Stato ha ribadito in altra memoria del 23 aprile 1971.

Con note aggiunte al ricorso, in data 23 aprile 1971, la difesa della signorina Mattone contesta che questo Consiglio difetti di giurisdizione a conoscere della controversia.

Diritto

La sollevata questione di legittimità costituzionale, dopo che questo Consiglio con decisione di pari data ha affermato la propria giurisdizione, è rilevante.

L'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (sostitutivo dell'art. 52 del testo unico 26 febbraio 1928, numero 619), per il caso che l'iscritto all'opera di previdenza istituita a favore del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti (poi incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con l'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22) muoia prima del collocamento a riposo, dispone che l'indennità di buonuscita sia corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta, e, in mancanza del coniuge e se questi non ne abbia diritto, alla prole minore e alle figlie nubili maggiorenni, nonchè ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

L'ENPAS ha negato il diritto preteso dalla ricorrente, sorella dell'impiegato deceduto, sul rilievo che essa non rientra fra le categorie di superstiti contemplate nella norma anzicitata.

La questione stessa, ad avviso della sezione, non è manifestamente infondata.

Come rilevato nella decisione di pari data, il Collegio ha ritenuto la propria giurisdizione, per il fatto che la ricorrente fa valere la propria pretesa non già *iure trasmisso*, essendo il fratello deceduto in costanza di rapporto d'impiego, bensì *iure proprio*, dopo che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del 6 marzo 1969, le aveva riconosciuto e conferito la pensione di riversibilità, ai sensi della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in quanto nubile maggiorenne, nullatenente, inabile a proficuo lavoro e già convivente a carico dell'impiegato.

Orbene, la sezione non ravvisa alcuna razionale giustificazione nel fatto che, mentre il diritto alla pensione di riversibilità è stato esteso dalla legge del 1958 ai fratelli maggiori che si trovino in tali condizioni, non

spetti invece a costoro la corresponsione dell'indennità di buonuscita, che la legge del 1956 riconosce a superstiti trovantisi in uguale relazione assistenziale col defunto e in uguale stato di bisogno. Siffatta mancanza di razionale giustificazione sembra al collegio rilevante alla stregua dei criteri posti dalla stessa Corte costituzionale con la pronunzia n. 179 del 26 novembre-2 dicembre 1970, resa anche essa in materia di corresponsione dell'indennità di anzianità.

Non si ritiene perciò manifestamente infondato un contrasto della norma denunciata (art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407) — in quanto limitativa delle categorie degli aventi diritto *iure proprio* — con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e con l'art. 38, relativo all'assistenza degli invalidi al lavoro sprovvisti di mezzi.

Ma un ulteriore contrasto il collegio ravvisa con l'art. 36 della Carta. Come è noto, infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 75 dal 20-27 giugno 1968, ha affermato che l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita nel tempo, traendo da ciò la conseguenza che il relativo diritto deve farsi discendere dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione; affermazione ribadita nella successiva sentenza n. 112 del 2-19 luglio 1968.

Talchè, anche sotto tale riguardo, non è manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità della norma denunciata. Dalla mancata corresponsione dell'indennità la pubblica amministrazione, nella specie, verrebbe a conseguire un ingiustificato arricchimento, a danno di una categoria di superstiti cui viene riconosciuto il diritto a pensione di riversibilità.

Per le suesposte considerazioni, ritiene la sezione che la norma denunziata, in quanto avente carattere limitativo di diritti, sia da sottoporre al controllo di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (sez. VI) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinchè sia risolta la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 *della legge* 27 *novembre* 1956, *n.* 1407, *con riferimento agli articoli* 3, 36 *e* 38 *della Costituzione.*

Sospende il giudizio in corso relativo al ricorso indicato in epigrafe.

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

F.to: Osvaldo TOZZI - Francesco BRIGNOLA - Lorenzo CUONZO - Oreste ROSELLI, *estensore* - Arnaldo SQUILLANTE - Alfonso QUARANTA - Sergio FENOALTEA - Brunello TADDEI, *segretario.*

(1313)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.